



**opta (da compilare esclusivamente da “vecchi iscritti”)<sup>2</sup>**

- per l'applicazione del regime fiscale previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, limitatamente al montante maturato dal 1° gennaio 2007;
- per l'applicazione del previgente regime fiscale in deroga all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 anche sul montante maturato dal 1° gennaio 2007

**L'aderente dichiara**

- ✓ di aver dunque maturato il requisito minimo di iscrizione previsto dalla legge<sup>3</sup>
- ✓ di aver diritto all'anticipazione ai sensi dell'art. 11, c. 7, lett. c), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per ulteriori esigenze personali<sup>4</sup>
- ✓ di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni contenuti nella presente richiesta e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali e amministrative, secondo le disposizioni vigenti (D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)
- ✓ di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla presente richiesta;
- ✓ di aver comunicato correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti fiscalmente versati negli anni di partecipazione allo stesso
- ✓ di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo, sul Documento sulle anticipazioni e sul Documento sul regime fiscale.

**e allega**

- copia di documento identificativo in corso di validità
- liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto)

---

<sup>2</sup> La qualifica di "vecchio iscritto" viene conservata anche dal soggetto iscritto alla data del 28 aprile 1993 a fondi istituiti alla data del 15 novembre 1992 e che abbia successivamente trasferito la propria posizione previdenziale ad altri fondi, a condizione che non abbia riscattato la sua posizione previdenziale.

<sup>3</sup> L'articolo 11, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 prevede che l'aderente possa conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata dopo almeno 8 anni di iscrizione al Fondo. Il comma 9 del medesimo articolo prevede che siano considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

<sup>4</sup> La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che il Fondo non deve effettuare alcuna indagine circa la motivazione alla base della richiesta. La Commissione stessa ha precisato che sono da ricondurre all'ambito delle anticipazioni per ulteriori esigenze dell'aderente le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, c. 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53 nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.



### **Avvertenze**

- Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla presente richiesta con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della stessa corredata dalla documentazione completa.
- I termini relativi alla presente richiesta decorrono dal giorno in cui la stessa risulta essere corretta e completa. La richiesta non corretta viene respinta; quella non completa viene respinta se non integrata entro 6 mesi.
- L'importo oggetto di disinvestimento è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla richiesta. A seconda dell'andamento del valore quota, l'importo disinvestito sarà maggiore o minore rispetto a quello che sarebbe risultato al momento della presentazione della richiesta.
- Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale verranno liquidate al netto delle imposte previste per legge (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale).
- Le anticipazioni per ulteriori esigenze sono aggredibili da parte dei creditori dell'aderente. In caso di contratto di finanziamento stipulato dal richiedente e notificato al Fondo viene applicato quanto stabilito dalla legge.
- L'accesso a tale anticipazione prevede 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
- I "vecchi iscritti", ossia coloro che hanno aderito ad un fondo pensione prima del 29.04.1993, devono comunicare al Fondo la scelta relativa alla disciplina fiscale da applicare ai contributi eventualmente versati dal 01.01.2007.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_